

Allegato "B" al Repertorio nr. 36451
e alla Raccolta nr. 17853

"FONDAZIONE ASILO UMBERTO E MARGHERITA - ETS"

Statuto

Articolo 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Fondazione Asilo Umberto e Margherita - ETS"**, che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo **"ETS"** o la locuzione **"Ente del Terzo Settore"** nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 comma 1 lettera d)]

Dette attività si svolgeranno come previsto dalle tavole di fondazione che prevedono, come scopo esclusivo, attività di provvedere all'istruzione morale intellettuale e fisica dei fanciulli d'ambo i sessi in età prescolare, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche apolidi e stranieri che dimorano stabilmente sul territorio del Comune di Genova e comuni limitrofi, nonché profughi, rimpatriati e rifugiati nel rispetto della normativa vigente. L'ente accoglie gratuitamente, qualora le sue condizioni economiche lo consentano, bambini in accertate condizioni di disagio e povertà, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di ammissione

Detti scopi si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs n. 117/2017

ART. 3 - Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

in particolare fanno parte del patrimonio della Fondazione tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'IPAB Asilo Umberto e Margherita

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs 117/2017)

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione)

- Organo di Controllo

- Organo di Revisione

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione e' il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Genova;
- b) un consigliere nominato dal Presidente della Regione Liguria;
- c) un consigliere nominato dal Presidente del Municipio di Sestri Ponente;
- d) dal Parroco della Parrocchia di N.S. Assunta in Sestri Ponente

I consiglieri così nominati designano il Presidente.

Ogni consigliere dura in carica tre anni dall'atto della accettazione e fino alla accettazione del nuovo designato ed è rieleggibile; i consiglieri che siano in situazione di conflitto di interessi con la Fondazione decadono dalla carica con effetto immediato. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri, il consigliere subentrante sarà nominato dal soggetto che aveva nominato l'amministratore uscente. Il subentrante rimane in carica per un triennio.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso al costo di eventuali spese documentate sostenute in favore esclusivo della Fondazione.

Gli organi decaduti rimangono in carica con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione .

Il nuovo Consiglio di Amministrazione può insediarsi anche in sofferenza di nomine purché sia presente la maggioranza dei membri nominati

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando e' presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni possono tenersi anche con strumenti di tele-video conferenza.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e può eleggere il vicepresidente, ap-

prova modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente

1. Il presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

2. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o liquidatorio ad altri Enti del terzo Settore che perseguano i medesimi scopi o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 16- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Genova, ventiquattro marzo duemilaventisei

F.to ROSSI RODRIGUEZ Patricia Fiorella

F.to Federico CATTANEI - Notaio